

La **COMMISSIONE CONSILIARE DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI** istituita dal Consiglio dell'Ordine ha avviato l'esame delle numerosissime problematiche interpretative ed attuative della "*riforma Cartabia*" ed in questo contesto ha promosso una interlocuzione con la **Presidente ed i Giudici della Prima Sezione del Tribunale di Firenze**.

Qui di seguito le prime indicazioni emerse dal confronto.

1. Art. 473 bis.14 – IL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

La norma prevede che l'udienza sia fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

Il Tribunale – recependo la preoccupazione della Commissione consiliare sui tempi di notifica – fisserà le udienze a novanta giorni dal deposito (non meno, salvo il caso di abbreviazione dei termini); il Presidente provvederà al più presto, al massimo entro 3 giorni, all'assegnazione ed alla fissazione dell'udienza; la Cancelleria comunicherà il decreto il giorno stesso del deposito in pct del decreto (salvo il caso in cui il decreto sia depositato di venerdì). Si consiglia, quindi, ai Colleghi di depositare i ricorsi nei primi tre giorni della settimana.

In caso di notifiche all'estero o di notifiche che presentano problematiche di consegna, il Tribunale chiede che i difensori segnalino tale problematica chiaramente nel ricorso stesso, indicando specificamente il problema soprattutto in caso di notifica all'estero, evidenziando il luogo di residenza del convenuto, in modo che il giudice ne possa tenere conto, ai fini della fissazione della data della prima udienza, con le conseguenze previste dalla legge in merito al decorso a ritroso dei termini per gli adempimenti di parte.

Si consiglia di provvedere immediatamente alla notifica e depositare poi tempestivamente su pct il ricorso notificato, in modo da consentire al Giudice di effettuare le verifiche preliminari.

Nel caso in cui la notifica sia negativa o tardiva (solo per causa non imputabile all'inerzia o al ritardo non giustificabile del ricorrente), potrà essere chiesta, con apposita istanza, la rimessione in termini.

2. Art. 473 bis.12 – terzo comma – LA DISCLOSURE

Si esamina il terzo comma della norma che dispone che *“In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave (ex art. 473 bis.9) e di figli maggiorenni non autosufficienti, al ricorso sono allegati:*

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;*
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.”*

Si segnala innanzitutto ai Colleghi che la Sezione è orientata, nel caso in cui non sia necessaria istruttoria, a trattenere in decisione la causa, sin dalla prima udienza. Per questo motivo, è particolarmente importante che la documentazione prevista dalla norma in questione sia allegata agli atti introduttivi, visto che non è prevista la possibilità di chiedere rinvii per la integrazione documentale o per la rimessione in termini, ove il motivo della mancata produzione non sia dovuto a causa non imputabile, come previsto dall'art. 153 c.p.c.

Per evitare incertezze sull'applicazione della norma, è stato precisato che la documentazione richiesta è la seguente:

- a)** le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (730: ovvero PF o CU solo nel caso in cui non vi sia il 730);
- b)** per documentare la titolarità di diritti reali:

- per quanto riguarda i beni immobili, vanno bene in linea generale le visure catastali, salvo il Tribunale ravvisi (anche su eccezione della controparte) la necessità di depositare la documentazione ipocatastale ventennale;
- per quanto riguarda i beni mobili registrati, vanno bene gli estratti del PRA per le auto e le moto; del Registro imbarcazioni da diporto per le barche; della Banca dati animali da affezione, per cani e gatti; del Registro degli equidi per i cavalli;
- per quanto riguarda le quote sociali, sono sufficienti le visure camerali aggiornate;

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni: gli estratti conto devono essere integrali, anche nel caso di rapporti cointestati con terzi estranei al processo. La sezione ritiene infatti che la privacy dei terzi cointestatari sia recessiva rispetto alle esigenze giurisdizionali.

Nel caso in cui le parti non provvedano agli oneri di cui ai commi 3 e 4 – salva ogni valutazione sulle scadenze maturate e sul mancato assolvimento all'onere della prova - i Giudici potranno invitare le parti, già nel decreto di fissazione dell'udienza, ad integrare la documentazione nel rispetto dell'art. 473 bis 12 (ossia nel caso di procedimenti con domande di contenuto economico relative ai figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti); ove sia necessario, soprattutto con riferimento ai diritti dei minori, il Giudice potrà utilizzare i poteri istruttori officiosi.

3. Art. 473 bis.12 – quarto comma – IL PIANO GENITORIALE

Il quarto comma della disposizione prevede che *“Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.*

Il Tribunale ritiene essenziale che il piano genitoriale rappresenti la situazione esistente; si acclude [\(link\)](#) quello predisposto dalla Prima Sezione, che allo stato si suggerisce di adottare.

Oltre a ciò, andrà predisposto ed allegato un piano genitoriale che raffiguri le proposte della parte.

Si fa presente che sono previsti ulteriori incontri sul tema, al fine di adottare un modello di piano che consenta una migliore schematizzazione, anche ai fini della più agevole consultazione.

La Sezione fa presente che in ogni caso anche nel corpo dell'atto dovranno essere riportati con completezza ed in maniera discorsiva gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Il piano genitoriale deve essere allegato solo in presenza di figli minori (e maggiorenni portatori di handicap grave) ed andrà aggiornato quando vi siano modifiche significative nel corso del procedimento e comunque al più tardi al momento della precisazione delle conclusioni.

4. Art. 473 bis.15 - I PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI

I provvedimenti indifferibili saranno pronunciati in stretta osservanza dei casi previsti dalla norma.

Nel caso in cui non siano concessi, non sarà fissata l'udienza per la conferma, modifica o revoca entro i successivi 15 giorni; ma, contestualmente al provvedimento di rigetto, sarà fissata l'udienza ex art. 473 bis 21. Il rigetto sarà motivato e non precluderà una successiva richiesta in corso di causa basata su diversi motivi.

Nel caso in cui siano concessi, il giudice fisserà l'udienza per la conferma, modifica o revoca entro i successivi 15 giorni; e, contestualmente, l'udienza ex art. 473 bis 21, con decorso a ritroso dei termini per le memorie.

Si precisa che, sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della norma, la Sezione ritiene:

- che i provvedimenti indifferibili non possano essere chiesti *ante causam*;
- che non sia possibile chiedere SOLO il provvedimento indifferibile (senza domande di merito).

Inoltre, la Sezione ritiene che i provvedimenti indifferibili non siano reclamabili, salvo i casi indicati nell'art. 473 bis.24 comma 2, considerato che nel giro di poche settimane si terrà l'udienza ex art. 473 bis.21 con contraddittorio e cognizione piena, nella quale verranno pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti, ovviamente reclamabili.

5. Art. 473 bis.24 - RECLAMO

Secondo la Sezione, il giudice del reclamo è solo la Corte d'Appello.

Il reclamo in Corte non interrompe né rallenta il decorso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale.

Al riguardo, si segnala che la Corte – in aderenza con il proprio precedente orientamento – sembra orientata a non accogliere i reclami nell'ipotesi in cui il Tribunale abbia già modificato i provvedimenti oppure possa intervenire ex art. 473 bis.23 ovvero nel caso in cui in primo grado sia stata chiesta la modifica dei provvedimenti.

6. Art. 473 bis 28 - Udienza di rimessione in decisione

L'udienza di rimessione in decisione potrà essere sostituita da note di trattazione scritta che dovranno contenere solo la richiesta di trattenere la causa in decisione, senza possibilità di effettuare deduzioni ed allegazioni.

7. ISCRIZIONI A RUOLO

Dal 18 giugno 2023, essendo stati modificati i codici SICID ([link](#)) e la consolle del magistrato, i procedimenti che prima della riforma si iscrivevano a VG (ad esempio, affidamento figli nati fuori dal matrimonio, procedimenti di modifica) dovranno essere iscritti a contenzioso (si allega la circolare con i nuovi codici oggetto di iscrizione al contenzioso)

8. Art. 473 bis.38 - ATTUAZIONE

Nel caso in cui sia pendente un procedimento, competente a decidere sarà il giudice del merito che però provvederà in composizione monocratica (quindi il giudice delegato), conformemente all'art. 669 *duodecies*.

Nel caso invece in cui non sia pendente un procedimento di merito, competente a decidere sarà il giudice monocratico che ha emesso il provvedimento che deve essere attuato conformemente all'art. 669 *duodecies*

L'opposizione avverso il provvedimento di attuazione emesso dal Giudice in composizione monocratica potrà essere proposta, ai sensi dell'art. 473 bis.12, al Tribunale in composizione collegiale.

9. Art. 473 bis.39 - INADEMPIENZE E VIOLAZIONI

La norma è trasposizione del precedente art. 709 ter c.p.c. ed è un procedimento che si svolgerà ai sensi dell'art. 473 bis.12 e seguenti.

10. Art. 473 bis 49 - CUMULO SEPARAZIONE E DIVORZIO – PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

Nel caso di cumulo di domande contenziose di separazione e divorzio, le domande relative al divorzio potranno essere decise solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 3

l. 898/1970; nel caso in cui il procedimento di separazione si concluda con sentenza prima del decorso dei termini di cui sopra, il procedimento sarà sospeso e le parti lo riassumeranno, documentando il ricorrere dei presupposti di legge.

11.Art. 473 bis.49 - CUMULO SEPARAZIONE E DIVORZIO - PROCEDIMENTI SU DOMANDA CONGIUNTA

Il Tribunale di Firenze con recentissima sentenza ([link](#)) ritiene inammissibile il cumulo di domande nel caso di procedimenti su domanda congiunta; tuttavia della questione è stata già investita la Corte di Cassazione a seguito di ricorso pregiudiziale da parte del Tribunale di Treviso.

12.Art. 473 bis.51 – I PROCEDIMENTI SU DOMANDA CONGIUNTA

La norma richiede che il ricorso contenga le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 473 bis.12 che tuttavia non esistono; per cui il richiamo deve intendersi riferito alle lettere a, b, c ed e dell'articolo in questione.

Il secondo comma della norma prevede che, in caso di richiesta di sostituzione dell'udienza con note scritte, sia necessario depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis.13, terzo comma; il riferimento normativo corretto è alla documentazione prevista dall'art. 473 bis.12, terzo comma.

La norma prevede che i ricorsi congiunti siano sottoscritti dalle parti: in proposito, si precisa che l'atto introduttivo da depositare come atto principale su pct deve essere un documento nativo digitale (conversione da formato word a formato pdf); il ricorso sottoscritto in forma autografa (analogica) dai coniugi e dai loro difensori sarà poi scansionato e depositato in formato pdf fra i documenti, come allegato semplice.

La Sezione chiede che il ricorso sia completo e chiaro nelle condizioni relative all'affidamento e frequentazione, senza necessità però di produrre il piano genitoriale che è previsto dalla norma solo per i procedimenti contenziosi.

Per la Sezione è necessaria la produzione delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi (PF, 730 o – in caso di mancato obbligo – CU o ISEE), anche nel caso di coppie senza figli.

Nel caso in cui sia previsto l'assegno una tantum, sarà necessario depositare anche la documentazione patrimoniale.

In caso di sostituzione dell'udienza con note scritte, laddove vi siano accordi di contenuto economico o relative a figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non autosufficienti sarà necessario depositare tutta la documentazione prevista dall'art. 473 bis.12, terzo comma; nel caso in cui non sussistano tali presupposti, non vi sarà alcun onere di produzione documentale.

13.PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà documentare la propria posizione reddituale, con produzione annuale della dichiarazione dei redditi, ed un aggiornamento al più tardi al momento della precisazione delle conclusioni

Firenze 23 giugno 2023